



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

N. 216/2020 Registro Ordinanze

**OGGETTO: Riapertura dei mercati cittadini scoperti a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19”

**Preso Atto** che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 emessa a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 con la quale vengono rimosse le specifiche restrizioni definite per il territorio lombardo nei precedenti provvedimenti;

**Considerato** che l'art. 1, del DPCM del 17 maggio 2020, dispone:

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

**Considerato** che l'allegato 11 del, del DPCM del 17 maggio 2020, “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19”, dispone:

- ✓ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- ✓ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- ✓ Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- ✓ Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- ✓ Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- ✓ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

**Considerato** che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone:

1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi

1. Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,

**Richiamato**, l'allegato "Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)" all'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Ritenuto** necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura che possano consentire lo svolgimento dei mercati scoperti, così come indicato da Regione Lombardia, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 ;

**Visto** il parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del presente atto, previsto dall'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Comandante della Polizia Locale;

**ORDINA**

La riapertura dei mercati settimanali di seguito indicati, fino a nuove diverse disposizioni dello Stato o della Regione:



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

- Piazza Umiliati nella giornata di lunedì;
- Piazza don Dario Camporelli zona Santa Margherita, nella giornata di giovedì;
- Via Pascoli nella giornata di venerdì;
- Piazza Caduti di Via Fani nella giornata di sabato

L'osservanza dei seguenti criteri e misure di prevenzione, con riferimento ai mercati sopra individuati:

- a) L'area mercatale sarà perimetrata e l'accesso sarà disciplinato attraverso appositi varchi di entrata e di uscita, che saranno presidiati da personale della Polizia Locale, nonché da personale volontario specificatamente incaricato. Al fine di evitare assembramenti si potranno avere dei contingentamenti all'ingresso dell'area mercatale;
- b) La capienza massima di ciascuna area è calcolata secondo una media di 5 clienti per ogni singolo banco di vendita, in considerazione del fatto che ogni singolo posteggio è mediamente lungo 7 metri e la distanza interpersonale deve essere di un metro.
- c) All'accesso dei mercati verranno posizionati dei cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- d) E' istituita la figura del "Covid Manager" con funzione di coordinamento del personale addetto, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza. Tale incarico verrà ricoperto dagli operatori del Corpo di Polizia Locale di volta in volta assegnato allo svolgimento del proprio servizio presso l'area mercatale.
- e) Apposito personale, sarà incaricato di rilevare, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato. E' inibito l'accesso all'area ai soggetti che abbiano una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante.
- f) Sia all'interno dell'area di mercato sia tra i clienti in attesa di accesso all'area, dovrà essere mantenuto adeguato distanziamento interpersonale di almeno un metro, e dovrà essere comunque rispettato il divieto di creare assembramenti.
- g) È fatto obbligo ai titolari dei banchi di vendita di posizionare segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- h) È fatto obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- i) È fatto obbligo di utilizzo da parte dei clienti del mercato di mascherina a copertura di naso e bocca; i guanti "usa e getta" dovranno essere utilizzati nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

- j) A cura degli operatori del mercato, devono essere messe a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente ogni qualvolta vi sia la necessità di scegliere in autonomia, toccandola, la merce esposta (ad es. capi di abbigliamento).
- k) E’ sospesa la vendita di beni usati.
- l) È fatto obbligo di mantenere il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato. Lo spazio tra le attrezzature di vendita non può essere utilizzato dai clienti del banco.
- m) Non potranno essere presenti più di tre operatori per ogni posteggio, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- n) Gli operatori abilitati alla somministrazione, possono consentire la consumazione presso l’autonegozio ad un solo utente per volta, assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni 14 o persone non autosufficienti.
- o) Tutti gli esercenti dovranno adoperarsi affinché sia garantito il distanziamento dei clienti dal banco (1 metro), in modo da evitare che la merce esposta possa essere oggetto di contatto da parte del cliente.

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare un ampliamento dell’area di mercato, qualora necessaria per garantire il distanziamento sociale

L’ inottemperanza della presente ordinanza verrà punita ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000

**DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Prefetto di Monza e Brianza;
- pubblicata all’albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Lissone.



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

**AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Lissone, 20 maggio 2020

Il Sindaco

Concettina Monguzzi